

N. R.G. 5975/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
QUINTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Marco Buzano  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5975/2013 promossa da:

.. rappresentata e difesa dall'avv.  
e dall'avv.  
elettivamente domiciliata in

PARTE RICORRENTE

contro

, rappresentata e difesa

e

dall'avv. BOFFOLI MADDALENA (BFFMDL69D56A662V) VIA SANTO SPIRITO  
N. 3 20121 MILANO, elettivamente domiciliata in

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE



La ricorrente Irene ha convenuto in giudizio la convenuta esponendo:

- di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 2 gennaio 2008 al 20 ottobre 2012;
- di essere stata assunta con inquadramento nel 2° livello del CCNL commercio e terziario, con retribuzione lorda mensile di € 1.910,00, di cui € 311,39 a titolo di AFA (acconto futuri aumenti), assorbibile sui miglioramenti derivanti da benefici contrattuali;
- di avere subito in certi periodi una riduzione e anche un azzeramento dell'AFA, con illegittima riduzione del suo livello retributivo;
- di avere costantemente svolto attività lavorativa oltre il normale orario contrattuale di 40 ore settimanali (9-13 e 14,30-18,30), lavorando anche nella pausa pranzo, la sera dopo le 18,30 e il sabato, come dimostrato dall'orario di spedizione e di ricezione delle e-mail degli account di posta elettronica aziendale da lei utilizzati.

Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di € 38.395,52 a titolo di differenza tra la retribuzione pattuita e quella erogata e a titolo di lavoro straordinario.

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto il fondamento delle domande avversarie.

Il giudice, interrogate le parti e assunte le prove per testi, all'udienza di discussione del 23.3.15 ha deciso la causa come da dispositivo.

Le domande non sono fondate.

A) Domanda di mantenimento del livello retributivo di cui alla lettera di assunzione.



Nella lettera di assunzione del 2.1.2008 è stata prevista una retribuzione lorda mensile complessiva di € 1.910,00, di cui € 311,39 di AFA, con la precisazione che *“l'importo di € 311,39 a titolo di acconto futuri aumenti, siglabile A.F.A., sarà suscettibile di assorbimento, fino a concorrenza, sui miglioramenti derivanti da qualsiasi beneficio economico e/o categoriale da contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale”* (doc.1 di parte ricorrente).

Analoghe previsioni di assorbimento sono contenute nelle lettere che hanno disposto l'aumento dell'AFA (doc.3 e 6 di parte ricorrente)

La \_\_\_\_\_ sostiene che \_\_\_\_\_ avrebbe proceduto ad una unilaterale riduzione della retribuzione, ma la riduzione dell'AFA operata in certi periodi dalla convenuta appare pienamente giustificata dal suo parziale assorbimento negli aumenti contrattuali, come risulta dalle buste paga prodotte dalla stessa ricorrente (doc.2):

- nell'aprile del 2008 è stata ridotta a € 252,75 a fronte della corresponsione di un'indennità di vacanza contrattuale di € 58,64;
- nel settembre 2009 è stata ridotta di € 45,99 a seguito del corrispondente aumento della retribuzione base;
- nel settembre 2011 e nell'aprile 2012 è stata ridotta a fronte dei corrispondenti aumenti della retribuzione base.

E' vero che per un certo periodo l'AFA è stata del tutto azzerata, ma perché la \_\_\_\_\_ ha espressamente accettato di rinunciare a ricevere dal 1°9.2009 una parte dell'AFA per € 239,76 lordi (doc.2 di parte convenuta), mentre l'altra parte di € 45,99 – come si è già visto – è stata ridotta perché assorbita nell'aumento della retribuzione base.

Ora, la rinuncia da parte della \_\_\_\_\_ a percepire una parte dell'AFA appare pienamente legittima perché l'AFA (acconto futuri aumenti) costituisce sostanzialmente un superminimo che come tale non rientra nell'ambito della retribuzione irriducibile, ma è



suscettibile di assorbimento nei futuri aumenti contrattuali e di rinuncia da parte del lavoratore: non è infatti applicabile la norma di cui all'art.2113 c.c. che riguarda soltanto i diritti indisponibili, derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.

La [redacted] – che nel ricorso non aveva neppure detto di avere rinunciato a una parte dell'AFA – ha poi ammesso nel suo interrogatorio di avere firmato la lettera del 1° settembre 2009 (prodotta in originale dalla convenuta su ordine del giudice), ma ha aggiunto: *“certamente sono stata costretta a firmarla, perché l'alternativa come si legge nella stessa lettera sarebbe stato il licenziamento, perché si dice che la riduzione di tale emolumento era necessaria al fine di conservare il posto di lavoro, mentre io avevo assoluta necessità di maturare i contributi per la pensione”*.

La [redacted] non ha peraltro chiesto l'annullamento dell'accordo contenuto nella lettera del 1°9.09 per violenza o minaccia e non ha neppure provveduto ad impugnare la rinuncia entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, come richiesto a pena di decadenza dall'art.2113 c.c. (norma che peraltro non è applicabile alla fattispecie per i motivi già esposti): la rinuncia a parte dell'AFA appare pertanto pienamente legittima.

#### B) Domanda di pagamento del lavoro straordinario.

Le deposizioni dei testi sono state del tutto generiche e non consentono certo di ritenere provato lo svolgimento di lavoro straordinario nella misura indicata dalla ricorrente: i testi si sono infatti limitati ad affermare di avere parlato qualche volta con la [redacted] per telefono o di avere scambiato con lei delle e-mail nella pausa pranzo o la sera dopo le 18,30 (testi [redacted] e [redacted]) o di averla vista in tali ore in ufficio (teste [redacted]), ma non hanno saputo fornire nessuna indicazione precisa sotto il profilo quantitativo.

E' vero che la ricorrente ha anche prodotto in giudizio le e-mail che avrebbe spedito o ricevuto dall'ufficio al di fuori del normale orario di lavoro, ma anche le e-mail non costituiscono un valido elemento di prova dello svolgimento di lavoro straordinario.



Come ha giustamente osservato la difesa della convenuta, infatti, il lavoro straordinario deve essere svolto su richiesta del datore di lavoro o deve essere imposto dall'oggettiva impossibilità di effettuare la propria prestazione lavorativa nell'orario normale; il fatto che la ricorrente sia rimasta in ufficio durante la pausa pranzo o si sia trattenuta la sera dopo le 18,30 è invece frutto di una sua autonoma scelta, dettata dall'ampia libertà di gestione della sua prestazione lavorativa: la stessa ricorrente ha ammesso di avere le chiavi dell'ufficio e il teste ha affermato che *"la ricorrente aveva le chiavi non c'era modo di controllare il suo orario di lavoro"* e che *"c'era una flessibilità di orario e le assenze per permessi di un'ora o due non venivano conteggiati come assenze"*.

Né ci sono elementi per determinare se la ricorrente avesse assoluta necessità di prolungare il normale orario di lavoro perché è difficile stabilire quanto tempo occorresse per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Le domande devono essere pertanto respinte.

In applicazione del criterio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 429 c.p.c.,

- respinge le domande;
- condanna la ricorrente a rifondere alla società convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Torino, 23.3.2015

Il Presidente  
dott. Marco BUZANO

